

Dal 1 aprile 2022 entrano in vigore le seguenti disposizioni in base al Decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24

UTILIZZO DI MASCHERINE

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, è **obbligatorio** l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per lo svolgimento di attività sportive.

In generale dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli.

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della merenda.

Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

CASI POSITIVI

Quando vengono accertati **almeno quattro casi di positività** tra gli alunni di una classe, deve essere indossata LA MASCHERINA DI TIPO FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al Covid-19.

Per i CASI POSITIVI al Covid-19 rimane l'obbligo di isolamento. La durata del periodo di isolamento per una persona positiva al Covid-19 si differenzia in base al suo stato vaccinale (7gg/10gg)

Per il rientro a scuola degli alunni posti in isolamento perché positivi al Covid-19 è **sufficiente l'esito del tampone negativo, accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento** e da evidenza dello stato vaccinale ove necessario; **oppure dal solo certificato di fine isolamento rilasciato da ATS.**

Il personale scolastico può rientrare al lavoro con referto/attestazione del tampone molecolare o antigenico con esito negativo e la certificazione rilasciata da ATS di INIZIO isolamento oppure, se disponibile, di fine isolamento sanitario.

CONTATTI STRETTI sia scolastici che extrascolastici

- Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi (in ambito extrascolastico) si applica il regime di **AUTOSORVEGLIANZA**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo alla Sars-cov-2.
Solo alla comparsa di sintomi sospetti è richiesta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso il tampone fosse negativo e i sintomi persistessero è prevista la ripetizione del tampone dopo 5 giorni dall'ultimo giorno successivo alla data del contatto con il soggetto positivo. Se il tampone invece risultasse positivo l'interessato deve porsi immediatamente in auto-isolamento e deve consultare il Pediatra o il Medico Curante il prima possibile.
- In presenza di casi positivi in classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
Alla prima comparsa dei sintomi è fatto obbligo di effettuare un test, antigenico rapido o molecolare, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di test antigenico autosomministrato con esito positivo, è necessario eseguire un tampone di conferma nelle strutture autorizzate. L'esito negativo del test autosomministrato deve essere attestato con un'autocertificazione.